



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 199/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69226/C** del registro di segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 7 giugno 2023.

Ad istanza di

C. G. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Carmen Isgrò (C.F. SGRCMN81M44F206F - PEC: avv.carmenisgro@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milazzo (ME) nella Via Ettore Celi n. 7.

Contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra C. G. adiva questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla maggiorazione sociale

della pensione indiretta in godimento ai sensi dell'art. 38, co. 1 della L. n. 448/200, c.d. "incremento al milione", a far data dal 01.08.2013, con contestuale condanna dell'INPS ad adeguare l'importo della pensione in pagamento nella misura per legge dovuta, con corresponsione degli arretrati, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

I.a. La ricorrente in epigrafe rappresentava di essere titolare di pensione di reversibilità cat. OMISSIS n. OMISSIS, liquidata dall'INPS di Messina.

La stessa rappresentava di avere percepito, dal 2013, redditi inferiori rispetto alla soglia di reddito minimo annuo prevista dall'art. 38, co 5 della L. n. 448/2001, in forza del quale è previsto un incremento del trattamento pensionistico, a qualsiasi titolo erogato, spettante ai pensionati ultra settantenni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali con importo annuo complessivo inferiore per l'anno 2022 ad euro 8.590,27.

Parte ricorrente evidenziava che, per ottenere tale maggiorazione sociale, è necessario, di regola, avere un'età anagrafica di almeno 70 anni anche se questo requisito può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni, di un anno ogni 5 anni di contribuzione fatta valere dal pensionato e, nell'ipotesi in cui l'ultimo quinquennio valutabile non sia completo, è sufficiente che la contribuzione sia pari o superiore alla metà del quinquennio medesimo. Inoltre, l'importo della maggiorazione è variabile in funzione del tipo di prestazione oggetto della maggiorazione.

Veniva richiamato, altresì, l'art. 39, co. 4 della L. 289/2002 secondo cui l'incremento delle pensioni in favore dei "soggetti disagiati", comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di euro 660,79 euro e l'importo del

trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale, per cui nel 2022 la maggiorazione sociale oggetto di causa è pari a 136,44 euro al mese per i titolari di prestazioni previdenziali, a 192,68 euro al mese per i titolari di assegno sociale e a 275,01 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale e tale incremento, al pari delle altre maggiorazioni, è corrisposto per 13 mensilità.

Infine, veniva evidenziato che, per ottenere il beneficio, non è necessaria la titolarità di una pensione integrata al trattamento minimo e, pertanto, possono conseguire l'adeguamento, in presenza delle condizioni reddituali richieste, anche gli assegni di importo superiore al trattamento minimo.

A riprova di tale prospettazione parte ricorrente allegava la certificazione, prot. n. 2022/124700 del 12.07.2022 emessa dall'Ufficio territoriale di Barcellona P.G. dell'Agenzia delle entrate, dalla quale risultava la percezione, dal 2013 fino al 2021, di redditi complessivi inferiori alla predetta soglia.

La difesa attorea rappresentava anche ai fini dell'interruzione della prescrizione che, al fine di ottenere l'adeguamento del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento alla soglia prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001, la ricorrente aveva presentato nelle date del 16.11.2017 e del 2.07.2018 domande amministrative alla sede INPS territorialmente competente (Direzione provinciale di Messina), senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

A fronte del silenzio serbato dall'Ente previdenziale, parte ricorrente presentava in data 31.07.2019 ricorso innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale dichiarava con sentenza il difetto di giurisdizione del

Giudice ordinario in favore della Corte dei conti.

Parte ricorrente presentava, quindi, in data 19.11.2020 ricorso in riassunzione presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che veniva dichiarato inammissibile con sent. n. 292/2023 del 29 maggio 2023.

I.b. In punto di diritto la difesa attorea prospettava l'inferiorità del trattamento pensionistico di reversibilità percepito dalla sig.ra C. rispetto all'importo minimo reddituale pari ad euro 8.590,27 previsto per i soggetti di età pari o superiore ai settanta anni beneficiari di qualsiasi trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 38 della L. n. 448/2001 e, di conseguenza, il diritto della ricorrente a vedere adeguato il proprio trattamento pensionistico di reversibilità alla soglia minima prevista come maggiorazione sociale dalla normativa citata.

Parte ricorrente formulava, quindi, le presenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare che la sig.ra C. G. ha il diritto di vedersi riconosciuta l'integrazione della pensione dal 01.08.2013;

2) conseguentemente condannare l'INPS a riliquidare e corrispondere a favore della ricorrente la pensione per maggiorazione sociale ai sensi della legge 448/2021 (incremento al milione) computando le annualità a far data dal 01.08.2013;

3) condannare l'INPS a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge;

5) condannare l'INPS al pagamento dei compensi legali da distrarsi a favore del procuratore anticipatario:

6) in via istruttoria disporre C.T.U. al fine di determinare gli importi spettanti alla ricorrente sulla scorta del *petitum* di cui alle rassegnate

conclusioni.

II. Con decreto del 19 giugno 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 7 novembre 2023.

In data 5 luglio 2023 parte ricorrente depositava le prove di avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso introduttivo mentre in data 18 luglio 2023 depositava certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle entrate nella quale si attestava che nel 2021 la sig.ra C. non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e che aveva percepito redditi pari a euro 7.223,19.

III. All'esito dell'udienza del 7 novembre 2023, rilevato un vizio della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva disposto con ord. 173/2023 la rinnovazione della notificazione, fissando l'udienza di discussione del 23 aprile 2024.

IV. In data 13 dicembre 2023 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta rinotificazione del ricorso.

V. In data 18 aprile 2024 parte ricorrente depositava note di udienza nelle quali, dopo avere rappresentato di avere depositato il ricorso rinotificato all'INPS con la documentazione afferente alle PEC estratte dal portale IPA, si riportava al ricorso introduttivo ed alle richieste ivi spiegate nonché all'accoglimento delle medesime e, in via meramente subordinata, chiedeva di disporsi C.T.U. al fine di determinare gli importi spettanti alla ricorrente sulla scorta del *petitum* di cui alle rassegnate conclusioni e sulla scorta della documentazione prodotta.

VI. All'udienza del 23 aprile 2024 erano assenti entrambe le parti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c. applicabile al giudizio pensionistico contabile per l'effetto dell'art. 7, co. 1 del c.g.c, la contumacia dell'INPS che ritualmente chiamata in giudizio non si è costituita considerato che parte ricorrente, in esecuzione dell'ord. n. 173/2023, ha ottemperato l'ordine di rinnovare la notificazione che è stata effettuata in data 12 dicembre 2023.

2. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento alla ricorrente della maggiorazione sociale della pensione indiretta a carico della gestione ex CPDEL (cat. SOCPEDL) ai sensi dell'art. 38, co. 1 della legge n. 448/2001. Tale norma rubricata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati" dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

A tal fine, sono previsti una serie di requisiti anagrafici e reddituali:

a) requisito anagrafico (70 anni d'età) previsto dall'art. 38, commi 1 e 3 della L. 448/2001 secondo cui l'età anagrafica dei soggetti ultrasettantenni di cui

al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto e il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio;

b) requisito reddituale previsto dall'art. 38, co. 5 della L. 448/2001 secondo cui l'interessato non deve possedere redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro mentre il successivo comma 6 esclude che il reddito della casa di abitazione venga in rilievo ai fini della concessione della maggiorazione.

L'art. 39, co. 4 della L. n. 289/2002 ha poi stabilito che "Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale".

Il comma 8 dello stesso art. 39 della legge n. 289/2002, a sua volta, ha disposto che "la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo".

Infine, l'art. 5, comma 5 del d.l. n. 81/2007 convertito, con modificazioni, in

legge n. 127/2007, ha disposto che “Con effetto dal 1° gennaio 2008, l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l’importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente”.

La giurisprudenza della Corte suprema ha evidenziato che l’art. 38 co. 1 della L. n. 488/2001 “ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant’anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento ... al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni economiche ... , un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità” (Cass. civ., sent. n. 6950/2023) che è oggetto di periodico adeguamento.

La stessa Corte ha affermato che tale beneficio della maggiorazione sociale “non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici, essendo necessario che l’interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima” (Cass. civ., ord. 9561/2021).

Infine, è stato statuito che ai fini della sussistenza del suddetto requisito reddituale per accedere a tale incremento sociale delle pensioni va computato anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare (cfr. Cass civ., sent. n. 6950/2023).

3. Ciò posto in termini di *petitum* dell'odierno giudizio, va scrutinata d'ufficio la questione della sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla suddetta domanda giudiziale.

A tal proposito, questo Giudice osserva che lo stesso ricorrente ha rappresentato di avere presentato un'analogha domanda al Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, il quale ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore di questa Corte dei conti.

Questo Giudice è ben consapevole che sussiste un orientamento della giurisprudenza contabile il quale afferma che la materia delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsti dalle diverse disposizioni normative susseguitesi nel tempo (artt. 1 e 2 della legge n. 140/1985, artt. 1 e 2 della legge n. 544/1988, artt. 69 e 70 l. n. 388/2000, art. 38 della legge n. 488/2001) esula dalla giurisdizione pensionistica di questa Corte e deve essere conosciuta dal Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in quanto si tratta di prestazioni assistenziali in cui non viene in rilievo un rapporto previdenziale a carico del bilancio dello Stato (C. conti: Sez. giur. Liguria, sent. 132/2010; Sez. giur. Toscana, sent. 839/2007; Sez. giur. Campania, sent. 1163/2021; Sez. giur. Lazio, sent. 190/2023).

Tale orientamento non appare condivisibile per le considerazioni di seguito illustrate.

È stato osservato dal Giudice del riparto della giurisdizione (Cass civ.,

SS.UU., sent. n. 12903/2021) che “la Corte dei conti conosce, sin dall’epoca della sua istituzione (1. 14 agosto 1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, “Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia - Legge sul contenzioso amministrativo”; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”, artt. 13 e 62) nonché di disposizioni conformative più recenti (d.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, “Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 maro 1997, n. 59”) due importanti categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) quelli relativi ai trattamenti di guerra; 2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a carico dello Stato” (p. 12).

“È ius receptum che la suddetta giurisdizione in materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso si estende anche alle problematiche connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio e la ricongiunzione dei periodi assicurativi, riscatto degli anni del corso di laurea ed il ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico” (p. 13) e, quindi, anche quelle relative agli assegni accessori, i quali hanno una funzione integrativa del trattamento pensionistico in senso stretto (Cass. civ., SS.UU., sent. 662/1989).

In particolare, rispetto alla materia degli assegni accessori viene in rilievo la giurisprudenza della Corte regolatrice che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in materia pensionistica, la controversia promossa per il riconoscimento del diritto a percepire la quota di aggiunta di

famiglia, costituendo questa un accessorio del complessivo trattamento di pensione (Cass. civ., SS.UU., 3788/1985).

Analogamente è stata ritenuta rientrante nella giurisdizione pensionistica della Corte dei conti la materia dell'assegno per il nucleo familiare integrativo di pensione di reversibilità erogato dall'INPDAP considerato "Il carattere accessorio ed integrativo dell'assegno per il nucleo familiare rispetto alla pensione, ove questa, con giudizio di merito, risulti componente del reddito familiare" anche con riferimento alla pensione di reversibilità rispetto ad una pensione del dante causa che sia a carico dello Stato (come nella fattispecie), il "finanziamento da parte dello Stato" e, infine, il "principio di concentrazione delle tutele, desumibile dall'art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2. Cost., sul giusto processo e sulla sua ragionevole durata, per il quale deve evitarsi che questioni attinenti allo stesso rapporto (si pensi all'ipotesi di pensionato pubblico che faccia questione sulla misura della pensione nonché sull'assegno per il nucleo familiare) siano devolute a giudici diversi" (Cass. civ., SS.UU., Ord. n. 6179/2008).

Questo Giudice ritiene che le superiori coordinate ermeneutiche possano essere estese al beneficio dell'aumento sociale previsto dall'art. 38 co. 1 della L. n. 488/2001, oggetto del presente giudizio, stante il suo carattere accessorio ed integrativo rispetto alla pensione a carico parziale o totale del bilancio dello Stato, ivi compresa quella di reversibilità, il finanziamento diretto dello Stato e il principio di concentrazione delle tutele ribadito dal codice di giustizia contabile il quale, dopo avere previsto al comma 2 dell'art. 1 che "Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi

in materia pensionistica ...”, all’art 3 stabilisce che “Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile”.

Alla luce dei tali considerazioni, va affermata la giurisdizione del Giudice contabile pensionistico sull’odierno giudizio.

4. Passando al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le considerazioni e nei limiti di seguito esposti.

La ricorrente ha chiesto l’aumento sociale previsto dall’art. 38 co. 1 della L. n. 488/2001 sulla pensione di reversibilità in godimento (OMISSIS n. OMISSIS) a far data dal 1° agosto 2013 dopo avere presentato ripetutamente domanda amministrativa per tale beneficio.

Questo Giudice ritiene che sussistano i requisiti per la corresponsione di tale assegno di maggiorazione sociale *ex art. 38 della L. n. 448/2001* con la suddetta decorrenza, in quanto risulta che la ricorrente ha compiuto 70 anni in data 24.07.2013 raggiungendo l’età anagrafica necessaria per l’accesso al beneficio, mentre ha fornito la prova di possedere dal 2013 al 2021 redditi inferiori al limite reddituale previsto per ciascuno degli anni del suddetto periodo come risulta evidente dalla tabella di seguito riportata (cfr. la certificazione reddituale rilasciata dall’Ufficio territoriale di Barcellona di Pozzo di Gotto dell’Agenzia delle entrate del 12.07.2022 per gli anni dal 2013 al 2020 allegata al ricorso e quella del 03.07.2023 per l’anno 2021 deposita in data 18 luglio 2023).

Tab. 1 Limite annuo di reddito e redditi della sig.ra C.

	Limite annuo reddito	Redditi C.
2013	8.214,31	6.941,35
2014	8.291,66	7.024,68
2015	8.298,29	7.221,00
2016	8.298,29	7.221,00
2017	8.298,29	7.031,70
2018	8.370,18	7.102,01
2019	8.442,85	7.187,31
2020	8.469,63	7.216,04
2021	8.476,26	7.223,19

Ne consegue che la sig.ra C. G. ha diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 della L. n. 448/2001 per il periodo dall'1 agosto 2013 al 31 dicembre 2021 per cui l'INPS va condannato al pagamento nei suoi confronti degli importi di aumento sociale dovuti quali differenze dei ratei pensionistici arretrati dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2021 che vanno maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'INPS e in favore della ricorrente come da dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accerta il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38, co. 1 della L. 448/2001 per il periodo dal mese di agosto 2013 al 2021 e per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento alla sig.ra C. degli importi di aumento sociale dovuti quali differenze dei ratei pensionistici arretrati dal 1° agosto 2013 al 2021 che vanno maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c.* e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 900,00 (*novecento/00*) oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 maggio 2024

Pubblicata il 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

